

	<p>COMUNE DI MONZAMBANO Provincia di Mantova Area Socio Assistenziale</p> <p>C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203 Telefono 0376/800502 – Fax 0376/809348 Email segreteria@monzambano.gov.it PEC: monzambano.mn@legalmail.it</p>
---	--

Allegato alla Delibera GC. n. n. 48 del 04/12/2020

CRITERI PER L'ACCESSO ALLA MISURA

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”

DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154 ART. 2 E SULLA BASE DEGLI ALLEGATI 1 E 2 DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 DEL 29 MARZO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di buoni spesa di cui al decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 art. 2 e sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658/2020 del 29 marzo 2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

ART. 2 - REQUISITI

a) Requisiti di accesso

Possono accedere a alla misura prevista i residenti nel Comune di Monzambano, che:

- abbiano riportato una riduzione della propria situazione reddituale a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- alla presentazione della domanda si trovino in uno stato di disoccupazione/inoccupazione;
- abbiano entrate economiche relative al mese di Novembre 2020 che, se suddivise per i componenti del nucleo familiare, determinano una quota pro capite uguale o inferiore a € 400,00.

b) Requisiti prioritari

Hanno priorità di accesso alla misura in oggetto coloro che:

- non abbiano beneficiato di Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
- non abbiano beneficiato di ammortizzatori pubblici (quali Fis, Naspi, ecc)
- non abbiano beneficiato di contributi economici di sostegno al reddito comunali

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene presentata al Comune di Monzambano, a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@monzambano.gov.it deve essere redatta su apposito modello di autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegando copia del documento di identità del richiedente e eventuale titolo di soggiorno in corso di validità. Per chi impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica può contattare dalle ore 8.30 alle 12.30 ai numeri: 0376 800502 int. 5 oppure int. 1 oppure int. 7.

La raccolta delle domande avverrà dalle ore 8.00 del 10 dicembre alle ore 24.00 del giorno 18 dicembre esclusa la domenica. Qualora residuino fondi verranno soddisfatte anche le richieste pervenute fuori termine, purché idonee.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E DEFINIZIONE DI CRITERI

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, procederà alla valutazione, come segue, considerando gli elementi indicati nella autodichiarazione:

- Assegnazione del punteggio per riduzione delle entrate: in funzione dello scostamento percentuale delle entrate del mese di settembre e del mese di novembre 2020; verrà assegnato un punteggio di 50 punti per uno scostamento pari al 100%. Per scostamenti inferiori, il punteggio sarà determinato in maniera inversamente proporzionale.
- Assegnazione di punteggio al reddito pro-capite mese di novembre:
 - o Da 0 a 100 €. punti 50
 - o Da 101 a 200 €. punti 45
 - o Da 201 a 300 €. punti 40
 - o Da 301 a 400 €. punti 35

- Assegnazione di punteggio per minori presenti nel nucleo familiare:
 - o Di 5 punti in caso di minori presenti nel nucleo da 0 a 2 anni non compiuti;

L'importo del buono effettivamente erogabile verrà graduato in funzione del punteggio complessivo assegnato al nucleo familiare tenuto conto degli importi massimi previsti al successivo art. 5.

Con questo sistema verranno valutate tutte le domande ammesse cioè rispondenti ai requisiti di accesso, ma l'erogazione inizierà dai beneficiari rispondenti ai criteri di priorità.

Nel caso il fondo non riesca a soddisfare tutte le richieste, l'erogazione inizierà dai beneficiari con il punteggio assoluto più basso tra i prioritari. Solo in via residuale l'assegnazione ai non prioritari avverrà con la stessa modalità di precedenza.

Esaurite le domande sopra descritte le eventuali non ammesse e/o pervenute fuori termine verranno valutate dal servizio sociale professionale.

In tutti i casi, a parità di punteggio verrà soddisfatta la domandata pervenuta prima.

Art. 5 - IMPORTO DEL BUONO SPESA

L'importo base del buono è pari ad €. 200,00. Per rapportare il buono spesa alla numerosità del nucleo familiare, l'importo base verrà moltiplicato per la scala di equivalenza prevista dall'ISEE fino ad un importo massimo pari ad €. 400,00. Il valore ottenuto verrà parametrato al punteggio ottenuto dal richiedente.

ART. 6 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

L'intervento attivato sarà fruibile per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità relativi alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti per la pulizia della casa;
- prodotti per l'igiene personale.
- prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle di cui all'elenco dei prodotti esclusi sotto riportati;

È escluso l'acquisto di prodotti non di primaria necessità, quali, a titolo esemplificativo:

- Bevande alcoliche
- Bevande analcoliche quali energy drinks;
- Stoviglie e accessori per la cucina
- Prodotti per il giardinaggio
- Abbigliamento e calzature
- Tabacchi.

ART. 7 -MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

ART. 8 - RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Settore dell'Area Socio-assistenziale del Comune di Monzambano provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità degli esercizi commerciali del territorio che intendono aderire all'iniziativa e presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa. La disponibilità verrà formalizzata con appositi accordi dove, in particolare, verranno stabilite tempi e modi del rimborso.

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale saranno improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA DELL'EROGAZIONE DELLA MISURA

La durata del beneficio è spendibile entro il mese successivo all'emissione del buono spesa.

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione tramite posta elettronica o lettera.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contenuto del presente atto può essere modificato automaticamente in caso, dalla data sua approvazione alla effettiva attuazione della misura, dovessero intervenire altre e diverse disposizioni da parte delle autorità competenti; ossia in caso intervengano diverse necessità sia in termini di bisogno sociale che organizzative.